

REGOLAMENTO (CEE) N. 1053/90 DEL CONSIGLIO**del 25 aprile 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3164/76 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1841/88 ⁽⁴⁾, il Consiglio è tenuto a decidere in merito all'aumento del contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri dal 1990 in poi e in merito alle misure da adottare in caso di crisi;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3164/76 ha previsto l'abolizione di tutti i contingenti, compreso il contingente comunitario, con effetto dal 1° gennaio 1993;

considerando che nella sessione del 30 giugno 1986 il Consiglio ha adottato conclusioni secondo cui l'aumento annuale del contingente comunitario deve ammontare al 40 % cumulato, a decorrere dal 1987 fino all'instaurazione, nel 1993, di un mercato libero senza restrizioni quantitative per i trasporti intracomunitari di merci su strada;

considerando che in ottemperanza alle suddette conclusioni il contingente comunitario è stato effettivamente maggiorato del 40 % nel 1987, nel 1988 e nel 1989;

considerando che per garantire che il passaggio al nuovo regime, istituito con decorrenza dal 1993, avvenga in modo quando più possibile flessibile e senza provocare perturbazioni del mercato, nonché ai fini della realizzazione della libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti intracomunitari di merci su strada, è opportuno aumentare il contingente comunitario del 40 % anche per l'anno 1990;

considerando che si dovranno adottare gli aumenti del contingente comunitario per gli anni 1991 e 1992 contemporaneamente alle disposizioni relative alle misure da adottare in caso di crisi;

considerando che, per quanto riguarda la ripartizione tra gli Stati membri del numero di autorizzazioni risultante

dall'aumento del contingente comunitario, occorre applicare, come già nel 1989 e a prescindere dal metodo da applicare in seguito, il metodo della ripartizione lineare;

considerando che in vista dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne occorre abolire l'obbligo dell'apposizione del timbro della dogana sul resoconto dei trasporti; che è quindi necessario apportare talune modifiche tecniche al regolamento (CEE) n. 3164/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3164/76 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per l'anno 1990 il numero totale delle autorizzazioni comunitarie assegnate all'insieme degli Stati membri nel quadro del contingente comunitario è fissato a 33 635.

Il numero delle autorizzazioni comunitarie assegnate a ciascuno degli Stati membri è così stabilito:

Belgio	2 918
Danimarca	2 831
Germania	4 654
Grecia	1 291
Spagna	3 026
Francia	3 957
Irlanda	1 316
Italia	3 964
Lussemburgo	1 360
Paesi Bassi	4 125
Portogallo	1 713
Regno Unito	2 480

2. Uno Stato membro può domandare per il 1990 la trasformazione in autorizzazioni comunitarie di breve durata, secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis, paragrafi 3 e 4, del 20 % al massimo del numero delle autorizzazioni comunitarie supplementari risultanti dal paragrafo 1 del presente articolo in ragione di otto autorizzazioni di breve durata per ciascuna autorizzazione supplementare soprammenzionata.»

2) Negli allegati II e II bis:

a) sono soppressi:

- il punto 7 della pagina (b),
- l'ultima frase della pagina (c),
- la nota « NB » in calce alla pagina (d),
- il testo della pagina (e);

⁽¹⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽²⁾ Parere reso il 28 febbraio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 1.